



CONTRATTO PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATO AI MICROINFUSORI IN DOTAZIONE DEI PAZIENTI DIABETICI DELL'ASL ROMA 3.

TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina VIO, nata a Milano il 04/09/1960, Direttore della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

E

La Società **Roche Diabetes Care Italy SpA** rappresentata dal Dr. Pier Giuseppe Maria COSTANZO nato a Casale Monferrato (AL) il 10.05.1962 C.F. CSTPGS62E10B885Y e la Dr.ssa Federica CONSONNI nata a Cantù (CO) il 15.03.1969 C.F. CSNFRC69C55B639C i quali intervengono nel presente atto in qualità di Procurati, in virtù dei poteri conferiti rispettivamente con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01.02.2019 n. 12 (n. rep 3541), del 01.02.2019 n. 12 e del 28.02.2017 n. 5, della ditta aggiudicataria avente sede legale in Monza (MB) in Viale G.B. Stucchi n° 110, 20900 P.I/CF. 09050810960 di seguito denominata "Società";

PREMESSO

- Che con **deliberazione** del Direttore Generale n. **767 del 17.08.2022** è stata indetta una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. nell'art. 63 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per la fornitura dei materiali di consumo dedicati ai microinfusori già in dotazione dei pazienti diabetici dell'Asl Roma 3 con consegna domiciliare, per la durata di 12 mesi;
- Che con **deliberazione** del Direttore Generale n. **863 del 29.09.2022** è stata aggiudicata la gara di cui sopra, tra le altre, alla Società **Roche Diabetes Care Italy SpA**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di materiale dedicato ai microinfusori e sistemi CGM. Nello specifico la Società si è aggiudicata la fornitura relativa ai seguenti lotti :

- **Lotto n. 1** – Accu-Check Insight nelle quantità e condizioni individuate nella Vs offerta (Vs rif. offerta.n.52089/22/VS1 del 08.09.2022) il cui identificativo è 9388336BF2 pr un importo pari ad € 383.258,40 iva esclusa;
- **Lotto n. 2** – Accu-Check Combo nelle quantità e condizioni individuate nella Vs offerta (Vs rif. offerta.n.52089/22/VS1 del 08.09.2022) il cui identificativo è 9388345362 pr un importo pari ad € 38.943,53 iva esclusa;



- **Lotto n. 3** – CGM Dexcom G6 nelle quantità e condizioni individuate nella Vs offerta (Vs rif. offerta.n.52089/22/VS1 del 08.09.2022) il cui identificativo è 9388370802 per un importo pari ad € 342.930,00 iva esclusa;

ART. 2

(MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

I materiali oggetto della fornitura, ordinati dalla UOC Farmacia Territoriale aziendale, devono essere consegnati al Servizio Farmaceutico Territoriale.

Gli ordini verranno effettuati, in base alle reali e concrete esigenze dell'Azienda, dalla U.O.C. Farmacia Territoriale dell'Azienda.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine nella quantità e per la tipologia in esso descritte entro i termini indicati dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora ciò non sia possibile, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio di Farmacia.

Nel caso in cui i prodotti consegnati non fossero pienamente rispondenti a quelli ordinati, il Servizio di Farmacia Territoriale inoltra una segnalazione alla Società e la Società è obbligata a ritirarli e sostituirli tempestivamente a proprie spese con prodotti conformi ai requisiti di legge e di gara.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all'interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l'ora della consegna, la descrizione e il codice dei prodotti e le relative quantità.

ART. 3

(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01.09.2022, salvo diverse disposizioni intervenute in forma scritta tra le parti.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, in base alla normativa vigente in materia, per 3 mesi.

ART. 4

(IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo complessivo del presente contratto è di € 765.131,55 Iva (al 4%) esclusa.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire la tempestiva liquidazione dei documenti ed il successivo pagamento delle fatture emesse, ed inserite nel sistema di interscambio della Regione, le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT, senza alcuna modifica e/o aggiunta.

L'importo riportato in fattura non deve differire dall'ordine. In tal caso la fattura sarà, in assenza di altri motivi ostativi, automaticamente liquidata/pagata nei termini di legge.

Qualora la Società non riporti in fattura esattamente quanto sopra indicato ovvero riporti un importo difforme da quello dell'ordine, la fattura verrà bloccata per riscontrata incongruenza documentale, con la conseguenza sospensione dei tempi di liquidazione/pagamento previsti, nelle more dell'espletamento delle procedure di reperimento delle informazioni non fornite.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di



trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dell'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

La mancata indicazione delle specifiche informazioni (Tripletta di identificazione) rende non liquidabile la fattura.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto.

Le Parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.



Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito del presente accordo, assumono rispettivamente, la ASL Roma 3 la veste di Titolare del trattamento e la Cooperativa quella di Responsabile del trattamento.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ASL Roma 3 e la Cooperativa hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per: **ASL Roma 3**, la Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dr. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@aslroma3.it;
- Per: **Roche Diabetes Care Italy SpA** nella persona della Dr.ssa Carolin Betz raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: global.rdc-dpo@roche.com.;

ART. 6 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella lettera invito- capitolato ed in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione del presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

La Società ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme della lettera invito-capitolato, che si qui intende integralmente riportata anche se non materialmente allegata, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, in tema di assicurazioni sociali e che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto dei Responsabili della Società sono:



- Dr. ssa Cristina Piccardi
- tel. 800.620623 - fax: 800.640643

- e-mail: monza.dc-operations@riche.com

E' fatto obbligo al supervisore di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

6.2 Responsabilità

La Società risponde dei danni a persone e/o cose dell'Azienda o di terzi che possano derivare dall'espletamento del servizio e siano imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, per i quali sia chiamata a rispondere l'Azienda che deve essere tenuta completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa.

I danni sono accertati in contraddittorio con i rappresentanti della Società, il verbale di contestazione del danno verrà comunque redatto anche nel caso di loro assenza.

La Società assume a proprio rischio a carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'Azienda ad avvio servizio le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ad evitare l'interruzione delle prestazioni. Assume a proprio carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.

ART. 7

(ABBANDONO DELLA FORNITURA)

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura aggiudicata. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Società la fornitura necessario per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART. 8

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con il codice CIG indicati nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

- **IBAN:** IT38G0310420400000000770019;
- **Banca:** Deutsche Bank Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



ART. 9 (CAUZIONE)

La cauzione definitiva di € 38.256,59 (trentottomiladuecentocinquatasei/59), pari al 5% e dell'importo contrattuale, è stata costituita mediante polizza fideiussoria con l'espressa e accettata operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e sono contrassegnate con il n° 896BG2202959 emessa il 04.10.2022 da Deutsche Bank SpA. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c, nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

ART. 10 (PENALI)

La Società deve essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura all'interno dei magazzini così come indicati negli appositi ordini di fornitura, ovvero presso il domicilio del paziente.

Trascorso il termine entro il quale la consegna dovrà essere effettuata, verranno applicate sanzioni pecuniarie pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno. Trascorso tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva diffida o disdetta e l'Amministrazione in tal caso, oltre a trattenere il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà alla fornitura in danno del fornitore inadempiente, salvo il risarcimento di danni maggiori.

I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua di almeno $\frac{3}{4}$ della validità massima.

Nel caso in cui i prodotti consegnati non fossero pienamente rispondenti a quelli ordinati, la Società è obbligata a ritirarli e sostituirli tempestivamente a proprie spese con prodotti conformi ai requisiti di legge e di gara.

L'accettazione della merce non solleva la Società dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all'atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo, ossia all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

La Società deve inoltre garantire che, anche durante la fase di trasporto, vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Non è ammesso sottoporre la fornitura, a seguito di ordinativo di fornitura, al conseguimento di un minimo fatturabile.

ART. 11 (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.



ART. 12 **(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)**

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel citato articolo, si conviene che, in ogni caso, l' Azienda, in caso di inadempimento della Società agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A/R o PEC un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto. l' Azienda potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.civ, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R o PEC alla Società, nei seguenti casi:

1. Sospensione del servizio per colpa della Società;
2. Frode nella fornitura;
3. Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. Reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
5. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara;
7. Perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
8. Cessazione dell'attività, fallimento;
9. Subappalto non autorizzato;
10. Mancato possesso dei requisiti in capo alla Società subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
11. Morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
12. Pronuncia dell'Autorità Giudiziaria di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'Azienda con effetto immediato a seguito della comunicazione del Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla Società non spetta alcun indennizzo e l'Azienda ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti di risoluzione del contratto, la Società ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dall'Azienda per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.



Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente la Società con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 13

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14

(SUB-APPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.



ART. 15
(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

ART. 16
(RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante



dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate.

ART. 17

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la Società, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

ART. 18

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 19

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla lettera d'invito-capitolato, alle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di Consip SpA in conformità al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico, all' eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, e ad ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in materia di appalti di servizi pubblici, prevenzione degli infortuni, assicurazioni sociali, normativa che trovi comunque applicabilità al servizio oggetto di appalto, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 20

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 21

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La Società Roche Diabetes Care Italy SpA con sede a Monza (MB) in Viale G.B.Stucchi n° 110 c.a.p. 20900 agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale a Monza (MB) in Viale G.B.Stucchi n° 110 c.a.p. 20900.



ART. 22

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda individua ex art. 31 D.Lgs n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Diana Pasquarelli, Direttore UOC Approvvigionamenti, e quale Direttore dell'Esecuzione, ex art.101 del D. Lgs 50/2016, la Dr.ssa Fausta Mazzuca, Dirigente UOC Farmaceutica Territoriale, così come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 863 del 20.09.2022, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 11 pagine.

Luogo e data

Roma,

ASL Roma 3
f.to **Dirigente U.O.S.D.**

Affari Generali digitalmente da: Cristina Vio

Dr.ssa Cristina Vio

Data: 12/07/2023 10:52:00

Roche Diabetes Care Italy SpA
I Procuratori

f.to Dr. Pier Giuseppe Maria Costanzo *

f.to Dr. ssa Federica Consonni*

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la **Roche Diabetes Care Italy SpA** dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 del presente contratto.

Roche Diabetes Care Italy SpA
Il Legale Rappresentante

f.to Dr. Pier Giuseppe Maria Costanzo *

f.to Dr. ssa Federica Consonni*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Verifica il file "ASL ROMA 3 Contratto RDCI Micronfusori.pdf.p7m"

 Firmato da Costanzo Pier Giuseppe Maria
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▲

Salva Certificato

Data della verifica: 14/07/2023 10:40:58 (UTC)
Data della firma da PC: 14/07/2023 08:39:55 (UTC)
Nome: Pier Giuseppe Maria
Cognome: Costanzo
Codice fiscale: TINIT-CSTPGS62E10B885Y
Identificativo del certificato (IUT): SIGSP00005187248
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)
Ente certificatore: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Seriale del certificato X509: 2217341
Scadenza del certificato: 21/02/2026 00:00:00 (UTC)
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2
Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity.

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Verifica il file "ASL ROMA 3 Contratto RDCI Micronfusori.pdf.p7m"

 Firmato da Costanzo Pier Giuseppe Maria
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▼

 Firmato da Consonni Federica
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▲

Salva Certificato

Data della verifica: 14/07/2023 10:40:58 (UTC)
Data della firma da PC: 14/07/2023 08:53:30 (UTC)
Nome: Federica
Cognome: Consonni
Codice fiscale: TINIT-CNSFRC69C55B639C
Identificativo del certificato (IUT): SIG0000005359210
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

